



COMUNE DI LIVORNO

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE E CYBERSECURITY  
SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 1061 DEL 12/02/2026

Oggetto: ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE MEDIANTE XDR MDR PATCHING E IDENTITY – AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA0649FD87 – CPV: 72268000-1

LA DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- da diversi anni l'Ente ha avviato un articolato percorso di progettazione, sviluppo e progressiva messa in esercizio di una nuova architettura informatica finalizzata a garantire un livello elevato e continuativo di sicurezza dei sistemi informativi, assicurando il monitoraggio h24 degli apparati e l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto al rischio cyber, in costante adeguamento all'evoluzione tecnologica e al quadro normativo di riferimento;
- nell'ambito di tale percorso, con determinazione dirigenziale n. 1382 del 24/02/2025 l'Ente ha affidato alla ditta Omniconnect S.r.l. il servizio di estensione della protezione mediante XDR, MDR, Patching e Identity, soluzione che si configura come componente nativamente integrata dell'antivirus Bitdefender attualmente in dotazione su tutti gli apparati dell'Ente e che garantisce un monitoraggio continuativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avendo dimostrato comprovata efficacia nella prevenzione e gestione degli attacchi informatici, sia in modalità proattiva che reattiva;

Ciò premesso,

ritenuto necessario procedere al completamento della piena operatività dell'infrastruttura di difesa dal rischio cyber mediante un'ulteriore e definitiva estensione del servizio di protezione XDR MDR Patching e Identity a tutti gli end-point comunali, al fine di assicurare un livello omogeneo e adeguato di sicurezza dell'intero perimetro informatico dell'Ente;

Rilevato come il ricorso, in questa fase conclusiva di stabilizzazione e raccordo dell'infrastruttura esistente ai requisiti previsti dalla normativa NIS2, a un diverso operatore economico comporterebbe la necessità di procedere alla completa sostituzione della piattaforma tecnologica attualmente in uso, con conseguenti attività di migrazione, riconfigurazione e test dei sistemi, determinando potenziali periodi di esposizione a vulnerabilità informatiche e un concreto rischio di mancato rispetto delle scadenze previste dagli obblighi normativi vigenti di cui alla Legge 28 giugno 2024, n. 90 e al D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 138;

Visti gli esiti della richiesta di offerta, agli atti di ufficio, con la quale ditta Omniconnect, ha garantito l'estensione della protezione mediante XDR MDR Patching e Identity a tutti gli end-point comunali sino al 31/12/2026 per un importo di € 35.000,00 oltre IVA, e rilevata la necessità di procedere all'affidamento di cui trattasi;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui trattasi non possano rivestire un interesse

transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Visto l'art. 50 del d.lgs. 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti possano procedere per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro con affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando comunque che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Visto l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 ove si definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Visto quanto disposto all'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii ai sensi del quale negli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è necessario procedere "tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali";

Verificata l'assenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia;

Precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, e dato atto che il presente affidamento interviene in favore del medesimo operatore economico già affidatario di precedenti prestazioni analoghe, e ritenuto motivatamente derogabile il principio di rotazione, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, in considerazione:

- della peculiare integrazione tecnica e funzionale del servizio di estensione XDR MDR Patching e Identity con l'infrastruttura di sicurezza informatica già in esercizio presso l'Ente;
- della necessità di garantire continuità operativa, sicurezza h24 e tempestivo adeguamento agli obblighi normativi derivanti dalla normativa NIS2 (L. 90/2024 e D.Lgs. 138/2024);
- del fatto che un cambio di operatore economico comporterebbe la completa sostituzione della piattaforma tecnologica, con conseguenti tempi di migrazione, riconfigurazione e test, esponendo l'Ente a concreti rischi di vulnerabilità cyber;
- del carattere transitorio e funzionale dell'affidamento, strettamente connesso al completamento dell'architettura di difesa cyber, al termine del quale l'Ente potrà procedere all'affidamento dei servizi evolutivi mediante procedura ad evidenza pubblica.
- Della coerenza con i criteri organizzativi e programmatori definiti nel PIAO comunale approvato con deliberazione G.C. n. 43 del 28/01/2025 con riferimento alle fasce di valore economico delle procedure di gara;

Ritenuto pertanto di affidare alla ditta Omniconnect SRL, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto, 40/v, 56025, Pontedera, (PI), P. IVA 01586840504, le attività in parola per un importo di euro 35.000,00 IVA esclusa, per un totale complessivo di euro 42.700,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnando altresì la somma di euro 42.700,00 iva compresa con aliquota al 22%, sul cap. 1850, Missione/Programma 01/08, (cod. p.f. U.1.03.02.19.006) del PEG 2026-2028, annualità 2026;

Acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva prevista dall'art 52 del D.lgs. n. 36/2023 relativa all'assenza, da parte della ditta affidataria, delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del medesimo decreto
- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;

Vista la determinazione n. 1245 del 18.02.2025 con la quale, tra l'altro, è stato nominato il Dr. Alessandro Antonini Responsabile Unico di Progetto per le procedure di affidamento di competenza del relativo ufficio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Visto l'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in materia di Direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti, ai sensi del quale nell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture, fatta eccezione per i contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

Vista la dichiarazione rilasciata dal citato Responsabile, dalla quale emerge l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto; considerando tra le ipotesi determinanti obbligo di astensione le situazioni previste dall'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 nonché dalla disciplina di cui al Capo II, della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. ed ii., con particolare riferimento all'art. 6 bis;

Attestato che, ai sensi dei medesimi richiami normativi di cui sopra, la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto;

Precisato che, poiché l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in caso di non conferma degli stessi all'esito delle successive verifiche, si procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

viste altresì:

- l'ordinanza del Sindaco n. 213 del 30/06/2025, mediante la quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 18.07.2025 e successiva ordinanza n. 380 del 19/12/202 di proroga dell'incarico fino al 30/11/2026;
- la deliberazione G.C. n. 452 del 28/06/2025 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;
- il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 5180 del 01/07/2025;
- la determinazione dirigenziale 598 del 29/01/2025 con la quale si conferisce l'incarico di Elevata qualificazione (capo II del CCNL 16/11/2022, ex area delle posizioni organizzative) alla dott. Alessandro Antonini per l'ufficio Infrastrutture Informatiche e Cybersecurity del Settore "Sistemi Informativi";
- la delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 29/09/2025 con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la delibera della Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028.
- la deliberazione G.C. n. 44 del 27/01/2026 e ss.mm.ii., con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Visto l'articolo 191 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e recante nello specifico "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

Visto quanto prescritto dalla disciplina introdotta dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Dato atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali, alla ditta affidataria;

Visto l'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, e visto altresì il comma 7 del citato Decreto che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate ed ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, su Me.PA mediante trattativa diretta il servizio di Estensione della protezione mediante XDR MDR Patching e Identity, alla ditta Omniconnect SRL, con sede legale in Via Salvo d'Acquisto, 40/v, 56025, Pontedera, (PI), P. IVA 01586840504, al prezzo totale di euro 35.000,00 IVA esclusa come da scheda allegata quale parte non integrante del presente atto;
2. di impegnare la somma occorrente di euro 42.700,00 IVA compresa con aliquota al 22% sul cap. 1850, Missione/Programma 01/08, (cod. p.f. U.1.03.02.19.006) del PEG 2026-2028, annualità 2026;
3. di dare atto che è stata verificata la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
4. di dare atto che il RUP della presente procedura è il dott. Alessandro Antonini, e che lo stesso svolge, ai sensi dell'art. 31 dell'allegato II14 al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche le funzioni di DEC;
5. di dare atto che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
6. di trasmettere ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;
7. di pubblicare il presente atto ed i suoi allegati all'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

*Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice dell'Amministrazione digitale*

*Avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Firenze nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.*

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Michela Casarosa / ArubaPEC S.p.A.

## Contrassegno Elettronico

**TIPO CONTRASSEGNO:** QR Code

**IMPRONTA (SHA-256):** f0c22c552c504d6ac7ea9e8d47009a28283acb7a154f22699df3ee3ac2374724

**Firme digitali presenti nel documento originale**

Michela Casarosa

**Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico**

Determinazione N.1061/2026

Data: 12/02/2026

Oggetto: ESTENSIONE DELLA PROTEZIONE MEDIANTE XDR MDR PATCHING E IDENTITY –  
AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: BA0649FD87 – CPV: 72268000-1



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: [http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=99382168cf1af323\\_p7m&auth=1](http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=99382168cf1af323_p7m&auth=1)

ID: 99382168cf1af323